

D'Agostino | 2 cognomi a pag. 13

IL DOPPIO COGNOME PER I FIGLI È UN DIRITTO FONDAMENTALE

FILORETO D'AGOSTINO

Il Tribunale di Bolzano ha sollevato incidente di legittimità costituzionale della norma che preclude ai genitori di dare al figlio nato fuori dal matrimonio il solo cognome della madre. In quel contesto la Corte costituzionale ha posto d'ufficio, con ordinanza n. 18/21, la questione se sia legittimo imporre ai figli nati fuori dal matrimonio, in mancanza di diverso accordo dei genitori, il solo cognome paterno anzi che quello di entrambi. Il provvedimento s'inserisce nel filone giurisprudenziale approdato alla sentenza n. 286/2016, che consente ai coniugi di trasmettere ai figli, alla nascita, anche il cognome materno.

L'ordinanza muove dalla necessità: a) di superare la concezione patriarcale della famiglia, propria del diritto romano, sulla base del valore costituzionale dell'uguaglianza tra uomo e donna, come proclamata da Costituzione, Cedu e Carta dei diritti fondamentali Ue; b) di garantire l'effettiva parità dei genitori, la pienezza dell'identità personale del figlio e la salvaguardia dell'unità familiare. L'elemento valoriale preponderante, tuttavia, è il diritto fondamentale all'identità personale, riconosciuto come inviolabile dall'art. 2 Cost. in quanto proiettato nel sociale e che costituisce pietra angolare dell'intero sistema. In quel diritto convergono quali elementi identificativi imprescindibili entrambi i genitori. La loro compresenza garantisce sia l'integra-

te le disposizioni in contrasto con quel preponderante parametro di tutela della persona e ciò si ottiene solo sancendo l'obbligo generale d'iscrivere all'anagrafe tutti i cittadini coi cognomi di entrambi i genitori. Sarà utile rivolgersi a legislazioni come la spagnola che già contemplano l'obbligo del doppio cognome. Anche in quel caso si porranno almeno due seri problemi. Il primo: *quid iuris*, se alla nascita un genitore non intende essere nominato? Si dovrà usare il cognome del genitore che riconosce il figlio, magari unito a un altro della stessa famiglia? Il secondo: l'individuazione dei due dei quattro cognomi con i quali iscrivere il figlio all'anagrafe. Per l'uguaglianza di genere la legge spagnola 40/1999 consente ai genitori di decidere l'ordine del loro *primer apellido* (cioè il cognome, non più esclusivamente patronimico dal 2017) da trasmettere al figlio. In questo caso, tuttavia, l'accordo parentale non viola il profilo identitario: al figlio è assicurata la compresenza, coi cognomi dei due genitori, dell'integrale nucleo di riferimento generazionale e sociale della sua soggettività. Permane nel figlio, divenuto maggiorenne, la facoltà di richiedere la trasposizione degli *apellidos*, a conferma del suo diritto fondamentale all'identità personale (art. 109 c. 4 codice civile spagnolo).

te le disposizioni in contrasto con quel preponderante parametro di tutela della persona e ciò si ottiene solo sancendo l'obbligo generale d'iscrivere all'anagrafe tutti i cittadini coi cognomi di entrambi i genitori. Sarà utile rivolgersi a legislazioni come la spagnola che già contemplano l'obbligo del doppio cognome. Anche in quel caso si porranno almeno due seri problemi. Il primo: *quid iuris*, se alla nascita un genitore non intende essere nominato? Si dovrà usare il cognome del genitore che riconosce il figlio, magari unito a un altro della stessa famiglia? Il secondo: l'individuazione dei due dei quattro cognomi con i quali iscrivere il figlio all'anagrafe. Per l'uguaglianza di genere la legge spagnola 40/1999 consente ai genitori di decidere l'ordine del loro *primer apellido* (cioè il cognome, non più esclusivamente patronimico dal 2017) da trasmettere al figlio. In questo caso, tuttavia, l'accordo parentale non viola il profilo identitario: al figlio è assicurata la compresenza, coi cognomi dei due genitori, dell'integrale nucleo di riferimento generazionale e sociale della sua soggettività. Permane nel figlio, divenuto maggiorenne, la facoltà di richiedere la trasposizione degli *apellidos*, a conferma del suo diritto fondamentale all'identità personale (art. 109 c. 4 codice civile spagnolo).

FAMIGLIA
LA CORTE INVITA A SUPERARE LA CONCEZIONE PATRIARCALE DELLA LEGGE

